

MOZIONE SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

I sottoscritti Delegati, considerato che:

A) negli ultimi anni l'aumento esponenziale del numero degli iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini territoriali ha prodotto nell'ambito del mercato delle professioni legali un inaudito sbilanciamento tra domanda ed offerta, con ogni intuibile negativa conseguenza con particolare riferimento a:

a) qualità del "prodotto offerto" dagli operatori del diritto;

b) saturazione del mercato dal lato dell'offerta, tradottasi nella quasi impossibilità di favorire un adeguato inserimento professionale, soprattutto dei più giovani, con gravi risvolti sul piano occupazionale;

B) data la situazione, al fine di ripristinare un equilibrio sostenibile nel settore, appare poco proficuo limitarsi ad intervenire sulle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione;

C) i meccanismi previsti dalle diverse proposte di riforma professionale (prove di preselezione informatica, corsi di formazione, test d'ingresso, scuole di specializzazione, tirocinio più severo) appaiono destinati a sicuro fallimento, se non predisposti ed inseriti in un sistema di organica programmazione del numero degli iscritti agli Albi Professionali contestuale ad un rinnovato percorso formativo volto alla riqualificazione della categoria;

D) la soluzione auspicata, pertanto, dovrebbe prevedere la predisposizione di una "programmazione" dell'accesso alla professione forense ed alle carriere giudiziarie (Magistrato, Giudice di Pace e Conciliatore professionista, Cancelliere ed Ufficiale Giudiziario nonché Commissario di Polizia, Funzionario di PG) da attuare unitamente ad un programma formativo strutturato secondo i seguenti criteri di selezione:

D.1) corso di laurea, con accesso a numero chiuso, dedicato al "comparto giudiziario" ed alla carriera notarile¹. La determinazione del numero dei candidati che ogni anno ciascuna Università è in grado di poter accettare, verrebbe determinato con decreto del MIUR in base ad uno studio previsionale delle capacità del mercato di assorbire la possibile futura offerta legale e giudiziaria, elaborato di concerto con il Ministero di Giustizia, i Consigli degli Ordini forensi, l'Ordine dei Notai, ed eventualmente gli Organismi privati di Conciliazione, registrati, maggiormente rappresentativi.

In particolare, ciascuna circoscrizione dei Consigli dell'Ordine dovrà comunicare il numero degli iscritti, del complesso degli affari giudiziari ed ogni altro utile elemento per valutare le capacità di assorbimento della nuova offerta lavoro da parte del mercato localizzato, in modo da evitare insostenibili quanto controproducenti affollamenti degli Albi.

Il corso di laurea sarebbe caratterizzato da:

a) triennio comune con frequenza obbligatoria ed esercitazioni "pratiche" periodiche (brevi periodi di stage presso studi legali, simulazioni di udienza con la partecipazione di magistrati togati e non togati, simulazione di conciliazioni, laboratori didattici inerenti le modalità di svolgimento dell'attività investigativa), suscettibili di specifica autonoma valutazione. Il triennio si concluderebbe con una prova valutativa²;

b) biennio di indirizzo, cui si accede all'esito di una eventuale prova valutativa del grado di preparazione dello studente, organizzato in percorsi diversificati ed autonomi per la carriera di avvocato, notaio, magistrato togato e giudice di pace, cancelliere, conciliatore, commissario, funzionario di PG. Ciascun profilo formativo dovrebbe prevedere un determinato numero di ore da dedicare ai laboratori di esercitazioni pratiche. Le prove pratiche del profilo formativo della professione forense dovrebbero svolgersi presso studi legali che operano in ambito civilistico, in

¹ Potrebbe rendersi opportuno un adeguamento dei piani formativi proposti con la regolamentazione di accesso alla carriera notarile già in uso.

² Occorre tenere conto della necessità di prevedere l'utilizzabilità del titolo conseguito al termine del primo triennio per altre tipologie di inserimenti lavorativi (per es. accesso a determinati concorsi pubblici) o formativi per coloro che non intendono proseguire il percorso formativo dedicato alle carriere del comparto giustizia.

ambito penalistico ed amministrativistico³. Il biennio si concluderebbe con una prova valutativa (teorico pratica);

D.2) periodo formativo professionale, della durata di tre anni (il primo dei quali potrebbe essere svolto durante l'ultimo anno di formazione universitaria, vale a dire il secondo anno di indirizzo), con obbligo di dedicarsi alla pratica forense presso uno studio legale, le cui modalità di svolgimento escluderebbero la possibilità della mera pratica formale. Possibilità di seguire anche una scuola di specializzazione, idonea ad affiancare integrare il percorso formativo obbligatorio del tirocinio, anche ai fini dell'esame di ammissione alla professione, ma non a sostituirlo.

D.3) il concorso per l'abilitazione alla professione ed iscrizione all'Albo dell'Ordine territoriale del Foro ove il candidato sostiene le prove d'esame⁴, dovrebbe avere requisiti ben diversi rispetto a quello attuale. In particolare, dovrebbe consistere in prova teorico pratica, più snella dell'attuale, che tiene conto, secondo criteri oggettivi da determinare, anche dei risultati ottenuti dal candidato nel corso delle esercitazioni e dei laboratori seguiti durante il corso di laurea, il periodo formativo post universitario ed all'esito dell'eventuale corso di specializzazione seguito, raccolti in un dossier personale. Il dossier personale dei candidati potrebbe essere formato dal Consiglio dell'Ordine ove il candidato concorre, che acquisisce i dati dall'Università, dai professionisti con i quali il candidato ha svolto i periodi di stage⁵ e, se seguita, dalla scuola di specializzazione.

La prova d'esame, su materie uguali per tutti i candidati, si articolerebbe in:

a) due prove scritte (un parere e un atto giudiziario a scelta del candidato tra le tracce proposte);

b) test articolato in domande con risposta multipla inerenti il diritto processuale (civile, penale, amministrativo a scelta del candidato tra i test proposti);
oltre ad una prova orale (teorico/pratica), avente ad oggetto in particolare la discussione delle questioni oggetto delle prove scritte.

Si ritiene infatti che solo attraverso un miglioramento della qualità dei sistemi formativi e valutativi, si possa avere la possibilità di riprendere ad esercitare l'attività professionale con dignità, prestigio e professionalità, con i vantaggi che ciò comporta in favore degli utenti;

E) appare inoltre necessaria l'abrogazione degli artt. 30 e 34 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che permettono l'iscrizione all'albo degli avvocati di alcune categorie di persone, senza che gli stessi abbiano svolto il relativo esame di abilitazione alla professione forense, né, prima dello stesso, abbiano svolto la prescritta pratica forense (ai Magistrati, agli ex Prefetti della Repubblica, ai Professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, a coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari, ai magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo, infine a coloro che secondo quanto cita il richiamato articolo 34 lettera c "abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo di cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato");

chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi parlamentari:

³ Gli stage dovrebbero riguardare tutti e tre i settori. Le Facoltà di concerto con i Consigli dell'Ordine territoriali dovrebbero stabilire le modalità per consentire a tutti gli studenti di seguire il proprio periodo di stage.

⁴ Disciplinare rigidamente il divieto di "migrazione" in Albi di altre circoscrizioni, prima del decorso di un certo numero di anni dall'iscrizione, ferma restando la possibilità di esercitare la professione su tutto il territorio Nazionale.

⁵ Per la formazione del dossier personale durante il periodo formativo, i docenti delle esercitazioni nel periodo universitario ed i professionisti presso i quali il candidato ha seguito uno stage devono redigere una sintetica relazione valutativa.

- 1) l'introduzione nel nostro Ordinamento della selezione qualitativa dei candidati destinati ad accedere alla professione forense, notariato ed alle carriere giudiziarie, con valutazione degli stessi a partire dall'accesso alla carriera universitaria, a numero chiuso;
- 2) il principio della programmazione dell'accesso alla professione forense ed alle carriere giudiziarie (Magistratura, Personale di cancelleria, nonché Giudici di Pace e Conciliatori professionisti) da attuare unitamente al percorso formativo strutturato secondo i criteri di selezione proposti ai punti (D.1) e (D.2) delle considerazioni;
- 3) la modifica delle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense secondo i criteri proposti al punto (D.3) delle considerazioni;
- 4) l'obbligatorietà, ogni anno, per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli affari giudiziari, di indicare, con parere motivato, al Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca ed al Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio Nazionale Forense, il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi degli avvocati⁶ per poter dare un'indicazione quantitativa, che deve essere tenuta presente dal MIUR, sul numero dei candidati che ogni anno ciascuna Università è in grado di poter accettare;
- 5) l'abrogazione degli artt. 30 e 34 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che permettono l'iscrizione all'albo degli avvocati di alcune categorie di persone, senza che gli stessi abbiano svolto il relativo esame di abilitazione alla professione forense, né, prima dello stesso, abbiano svolto la prescritta pratica forense (ai Magistrati, agli ex Prefetti della Repubblica, ai Professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, a coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari, ai magistrati dell'ordine giudiziario militare o amministrativo, infine a coloro che secondo quanto cita il richiamato articolo 34 lettera c "abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, di capo di cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato").

I Delegati di Roma

⁶ Nel contempo il Ministro della Giustizia coadiuva il MIUR nella determinazione del numero massimo dei nuovi magistrati ed addetti alle funzioni giudiziarie che complessivamente potranno essere inseriti nel comparto, comprese in ciascun distretto di Corte d'Appello e la loro ripartizione nei singoli albi, registri ed organici;